



Comune di Noale

Ufficio Servizi Demografici

Cittadinanza Iure Sanguinis

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS)

Cos'è

E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

- 1.cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Dove

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, **può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente**, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

Ufficio Cittadinanza

Noale P.zza Castello,18

Tel. 041/5897271

orario: SOLO SU APPUNTAMENTO

E-mail: demografici@comune.noale.ve.it

Requisiti

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato;

esempio:

- avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
- avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poiché nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.

PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI NOALE

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

L'Ufficiale di Stato Civile verifica l'idoneità dei documenti a corredo dell'istanza iure sanguinis affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento iure sanguinis

1. Presentazione di **ISTANZA DI IDONEITA' DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA" IURE SANGUINIS.**

2. Richiesta di appuntamento per **presentazione istanza** (vedasi sezione modulistica)

ATTENZIONE:

- Ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA
- Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.
- L'Ufficio di Stato civile avrà tempo 15 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l'esito all'Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.

SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE

Dopo l'esito favorevole di cui sopra l'interessato potrà richiedere l'iscrizione anagrafica presso gli sportelli dei movimenti migratori e formalizzare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico. L'istanza deve essere presentata in marca da bollo da **16,00 euro** (vedasi sezione modulistica).

ATTENZIONE

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, **non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail**. E' necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'Anagrafe.

DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano si concluderà entro 180 gg. dalla presentazione dell'istanza, fatti salvi i tempi di sospensione ai sensi dell'art. 2 comma 4. della L. 241/90.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO:

Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il Sindaco chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

PRECISAZIONI

La discendenza per via materna

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

Figli minori

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.

NOTE

All'istanza **deve essere allegata, oltre alla fotocopia di un documento di identità, una fotocopia di tutti gli atti presentati in originale, nonché l'albero genealogico come da prospetto allegato, pena l'improcedibilità del procedimento amministrativo.**

Gli atti (originali) formati all'estero da autorità straniera, devono essere:

- legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente,
- tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.